

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente f.f.
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Birritteri ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso dell'Avvocato [RICORRENTE], C.F. [OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], avverso la decisione n. 2/19, adottata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto della Corte di Appello di Napoli, nei procedimenti riuniti nn. 283 e 339/2016 R.R., nella seduta pubblica del 5 dicembre 2018, depositata il 4 febbraio 2019 e notificata all'incolpato il 25 febbraio 2019, con la quale veniva comminata la sanzione della sospensione per mesi sei;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere Avv. Giuseppe Gaetano Iacona il quale rileva l'assenza di procura conferita al difensore per il procedimento davanti al Consiglio Nazionale Forense;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

**FATTO**

Con deliberazione dell'11 luglio 2018, il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto della Corte di Appello di Napoli deliberava la citazione a giudizio disciplinare nei confronti dell'Avvocato [RICORRENTE] per rispondere dei seguenti capi di incolpazione, come approvati con deliberazione del 24 gennaio 2018:

a) *In relazione al procedimento disciplinare n. 283/2016 R.R.: illecito disciplinare per violazione degli artt. 4, co. 1, 9, 12 e 27, co. 6, del C.D.F. del 2014 vigente per aver volontariamente violato i doveri e le regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia ed, in particolare, quelli di probità, dignità, diligenza, informazione, per aver reiteratamente ommesso, nonostante le richieste ricevute, di informare il Dottor [AAA] in ordine allo stato del giudizio per il riconoscimento della specializzazione, comportando, inoltre, anche un aggravio di spese al predetto suo assistito, costretto a dover nominare un altro difensore per la propria difesa.*

b) *In relazione al procedimento disciplinare n. 339/2016 R.G.: illecito disciplinare per violazione degli artt. 4, co. 1, 9 e 30, co. 1 e 2, del C.D.F. vigente del 2014 per aver volontariamente violato i doveri e le regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, ed, in particolare, quelli di probità, dignità, diligenza, per essersi appropriato della somma di Euro 1.700,00, liquidata in favore del suo cliente, Signor [BBB], nella vertenza nei confronti della Ass.ne [ALFA], somma da lui ricevuta nell'ambito del rapporto di difesa e trattenuta indebitamente senza alcun consenso della parte da lui assistita.*

Il procedimento originava da due esposti, il primo a firma del Dottor [AAA], del 7 maggio 2016, il quale lamentava i fatti oggetto del primo capo di incolpazione, ed, in particolare, la violazione del dovere di informazione circa un incarico conferito; il secondo, del Signor [BBB], del 15 marzo 2016, relativo ai fatti oggetto dell'altro capo di incolpazione, ad oggetto l'indebito trattenimento del difensore di somme spettanti all'assistito.

In data 23 aprile 2018, l'Avvocato [RICORRENTE] veniva sentito, a sua richiesta, nell'ambito dei procedimenti originatesi dai predetti esposti, negando gli addebiti e, in particolare:

- con riferimento al primo esposto, deduceva di aver sempre avuto contatti con il Dottor [CCC], referente del gruppo dei medici che lo avevano incaricato al fine di ottenere il riconoscimento della specializzazione e con i quali avrebbe condiviso la necessità di approfondimenti, anche giurisprudenziali in materia, prima di intraprendere qualsiasi azione legale;

- con riferimento al secondo degli esposti, *i.e.* quello relativo al trattenimento indebito di somme, deduceva come la somma liquidata dalla Compagnia e versata, previa autorizzazione dell'esponente, sul conto del difensore, fosse stata poi nuovamente accreditata dalla Compagnia, successivamente rifiuta.

All'udienza dibattimentale del 5 dicembre 2018, presente l'incolpato, assistito dal proprio difensore, il CDD riteneva l'illecito provato e l'incolpato responsabile degli addebiti a lui ascritti, ed infliggeva la sanzione della sospensione per mesi sei.

Avverso la suddetta decisione, l'Avvocato [RICORRENTE] ha proposto tempestiva impugnazione con ricorso depositato il 26 marzo 2019, sottoscritto personalmente.

Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la violazione degli artt. 21 e 23, co. 1 lett. c) del Regolamento CNF n. 2/2014 per un duplice profilo, ed in particolare, per non aver il CDD provveduto a citare i testi prima indicati impedendo così all'incolpato il loro controesame, nonché per aver posto a fondamento della decisione prove inutilizzabili, quali esposti e segnalazioni non confermati in dibattimento.

Con il secondo motivo lamenta il ricorrente, richiamando il primo mezzo di ricorso, la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 CDF in quanto la decisione sarebbe illegittima e la motivazione insufficiente, fondandosi solo sulla richiesta di ripetizione dell'indebito inviata dall'Assicurazione, non avendo il CDD adeguatamente considerato come il pagamento diretto fosse stato autorizzato dall'esponente, che mai aveva disconosciuto formalmente la sottoscrizione della quietanza.

Infine, con il terzo motivo –violazione e falsa applicazione dell'art. 27 CDF– il ricorrente lamenta, con specifico riferimento al capo a) di incolpazione, l'illegittimità della decisione, non avendo il CDD tenuto conto che l'incolpato avesse avuto contatti con altro medico, nella stessa posizione dell'esponente, costantemente aggiornato, mentre mai il Dottor [AAA] si era lamentato della carenza di informazioni in ordine all'incarico.

In ogni caso non v'era stata volontà e coscienza di porre in essere un comportamento scorretto.

Il ricorrente ha concluso chiedendo il proscioglimento o, in subordine, l'applicazione della sanzione meno afflittiva dell'avvertimento.

### **DIRITTO**

Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti di cui appresso.

Il primo ed il terzo dei mezzi di ricorso possono congiuntamente esaminarsi per la loro connessione, inerendo gli stessi alla mancata od insufficiente prova certa della responsabilità dell'incolpato con riferimento specifico al capo a) di incolpazione.

Rileva il ricorrente, in particolare, come la decisione per tale capo appaia non adeguatamente motivata e non comprovato l'illecito, essendo, in definitiva, fondata solo sugli esposti e/o segnalazioni non confermati in dibattimento, e quindi non utilizzabili.

Ritiene Questo Collegio, quale Giudice del merito a piena cognizione, che la censura sia fondata.

Va osservato, intanto, come ampio sia il potere discrezionale del Giudice della deontologia nel valutare le prove in virtù del principio del libero convincimento, e come alcuna nullità derivi dalla mancata o rinunziata escussione dei testi indicati –che, peraltro, l'incolpato stesso avrebbe potuto indicare a discolpa ed escutere– ove sussistano elementi sufficienti agli atti a determinare l'accertamento completo dei fatti.

Tuttavia, nel caso oggetto di scrutinio, emerge la violazione dell'art. 23 del Regolamento CNF 2/2014, che ripete il principio della norma primaria dell'art. 59, co. 6 della lex 247/2012,

secondo cui sono utilizzabili gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare esclusivamente nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento.

Né vale, in contrario, il riferimento, contenuto nella decisione appellata, alla disamina della documentazione in atti, in quanto trattasi di quella stessa allegata all'esposto, e non diversa od altra, inidonea comunque a contribuire al pieno accertamento dei fatti, in quanto non formatasi né confermata nel corso del procedimento.

In definitiva, la decisione appare fondata solo sulla segnalazione dell'esponente e non emerge con certezza la non veridicità della diversa rappresentazione fornita dall'incolpato, tanto più che neppure chiara appare la natura e l'oggetto specifico dell'incarico conferito: non è chiaro, infatti, neppure se si trattava di una consulenza o di un incarico giudiziale.

Si vedano in tal senso CNF sentenza n. 103 del 12 settembre 2018., ed ancora CNF sentenza n. 129 del 17 luglio 2020, secondo cui *“in ottemperanza ai più elementi principi che governano, sia nel procedimento civile che in quello penale, la ricerca della prova dei fatti dedotti nel procedimento, la sola accusa formulata dall'esponente, non suffragata, poi, da congrua documentazione e/o da dichiarazioni testimoniali rese da terzi disinteressati, è da ritenersi insufficiente al fine di comprovare la responsabilità dell'incolpato, anche se quest'ultimo nulla ha fatto per difendersi dalle accuse.*

*Le accuse, infatti, vanno provate, non solo formalizzate, sulla scorta di una doglianza di parte”.*

Per tale ragione, il ricorrente, in mancanza di piena prova, va assolto per il principio del *favor rei* in ordine al capo a).

Diversamente si deve opinare rispetto al capo b) della incolpazione, relativo alla *mala gestio* del denaro altrui ed all'indebito trattenimento.

Emerge dagli atti, palese, la violazione dell'incolpato dei precetti, in tema di gestione di danaro altrui, dell'art. 30, co. 1 e 2 del CDF, risultante non soltanto dalla documentazione esaminata, ed in particolare dagli atti del dibattimento, quanto soprattutto dalla esplicita ammissione della condotta scorretta da parte dello stesso ricorrente, che ebbe poi a riversare alla Compagnia quanto indebitamente trattenuto.

L'illecito compiuto ed ammesso –che prescinde dal dolo o dalla colpa, essendo sufficiente la volontarietà del comportamento– è integrato dal mero fatto del trattenimento indebito della somma.

Infatti, l'Avvocato deve gestire con diligenza il danaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale, sicchè integra illecito disciplinare la condotta dell'Avvocato che trattenga per sé il danaro ricevuto dal cliente al fine di consegnarlo a controparte.

Si vedano, al riguardo, CNF sentenza n. 51 dell'11 giugno 2020, e nello stesso senso CNF sentenza n. 4 del 19 marzo 2018.

Nel caso in oggetto, quand'anche fosse provata la circostanza che il cliente avesse autorizzato il legale ad incassare le somme dalla Assicurazione, ciò, certo, non lo autorizzava al trattenimento del danaro oltre il tempo necessario.

Quanto alla sanzione in concreto da comminarsi, assodato il potere di questo Collegio, Giudice di merito e di legittimità, di rideterminazione della stessa, tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso e che la sanzione deve essere proporzionata e commisurata al grado di colpa, dovendo altresì considerarsi come non vi sia stato pregiudizio concreto per la parte assistita, poi rifiuta dalla Assicurazione, cui, peraltro, il ricorrente ha dichiarato di aver restituito la somma stessa, e considerato infine che non emergono precedenti dell'incolpato, si ritiene equo ridurre la sanzione edittale a quella attenuata della censura.

**P.Q.M.**

visto l'art. 50, comma III, del R.D.L. n. 1578/1933,

Il Consiglio Nazionale Forense assolve l'incolpato per il capo di incolpazione sub a), e, ritenuto lo stesso colpevole del capo di incolpazione sub b), commina la sanzione ridotta della censura.

Dispone la comunicazione della decisione al Consiglio territoriale.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità o degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2022;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 11 novembre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

